



REGOLAMENTO DEL SERVIZIO NIDO “MAGOLIBERO” di ERBA

approvato con deliberazione consiliare n. **17**, assunta in data **12/03/2008**
modificato con deliberazione consiliare n. **21**, assunta in data **11/03/2009**
modificato con deliberazione consiliare n. **111**, assunta in data **30/11/2009**
modificato con deliberazione consiliare n. **23**, assunta in data **31/03/2017**
modificato con deliberazione consiliare n. **82**, assunta in data **28/11/2022**
modificato con deliberazione consiliare n. **63**, assunta in data **26/09/2024**
modificato con deliberazione consiliare n. **92**, assunta in data **25/11/2024**

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART 1. - CARATTERE E FINALITA' DEL SERVIZIO

Il nido è un servizio socio-educativo pubblico istituito allo scopo di favorire la crescita armonica dei bambini fino a tre anni e sostenere la famiglia nei suoi compiti di educazione e cura del bambino.

Il nido risponde ai bisogni sociali dell'utenza comprendendoli nella programmazione educativa.

Il Nido assicura che nessuna discriminazione nell'accesso e nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio economiche.

Il Nido pertanto si pone come uno dei luoghi di informazione, formazione e confronto per operatori, familiari ed altri soggetti della comunità che hanno interesse per la prima infanzia, al fine di rafforzare il livello di consapevolezza familiare, professionale e sociale sull'esperienza educativa.

È facoltà del Comune affidare la gestione del servizio in coprogettazione, come previsto dall'art. 5 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal D.P.C.M. 30 marzo 2001.

ART 2. - OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Gli obiettivi sono:

- offrire ai bambini un luogo di formazione, cura e socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali;
- consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto extrafamiliare, attraverso il loro affidamento quotidiano e continuativo a figure con specifiche competenze professionali;
- sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- integrare la funzione educativa, formativa ed assistenziale della famiglia, in modo da concorrere alla prevenzione delle diverse forme di emarginazione che derivano da svantaggio psico-fisico e sociale;
- tutelare e garantire, in particolare, il diritto all'ambientamento ed alla frequenza dei bambini disabili o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale;
- facilitare la permanenza e l'ingresso specie delle donne nel mondo del lavoro promuovendo la conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori in un quadro di pari opportunità tra i sessi.

ART 3. - STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE

Hanno diritto di usufruire del nido i bambini di età compresa fra i 3 mesi e i tre anni di età non compiuti alla data del 31 dicembre dell'anno di frequenza e comunque fino al momento dell'ingresso alla scuola dell'infanzia, senza alcuna distinzione di sesso, cultura, lingua, etnia, religione, condizioni personali e sociali.

I bambini che frequentano sono, di norma, distribuiti in gruppi/sale al fine di un migliore svolgimento dell'attività educativa.

Eventuali disabilità fisico-psichiche non costituiscono esclusione dei bambini dal Nido: la modalità d'ambientamento del bambino che presenta disabilità viene concordata congiuntamente dai genitori, dal Coordinatore del Nido, dall'educatrice, dagli operatori specialistici che supportano la famiglia, nonché in caso di utenti non residenti dall'assistente sociale di riferimento.

L'organizzazione del servizio viene costantemente verificata:

- nella riflessione continua sulle esperienze ed esigenze dei bambini;
- nell'aggiornamento permanente degli operatori.

La programmazione delle attività educative, deve tener conto del bisogno del bambino, del suo diritto ad essere aiutato nel superamento di eventuali svantaggi di partenza, deve fornire occasioni adeguate e risposte tempestive alle potenzialità di apprendimento, di esplorazione e confronto di esperienze, di conoscenza, di affettività e solidarietà relazionale del bambino, valorizzandole l'identità personale.

ART 4. - RICETTIVITA' E CAPIENZA

Il Nido di Erba ha sede in Via Bassi n. 14 ed ha una capacità ricettiva autorizzata di 60 posti. L'erogazione del servizio avviene nel rispetto del rapporto medio educatore/bambino nel rispetto della vigente normativa.

È possibile accogliere bambini oltre il limite della capacità ricettiva fino alla concorrenza della percentuale massima stabilita dalle norme vigenti.

ART 5. - ORGANIZZAZIONE

Il Nido funziona dal 1° settembre al 31 luglio, dal lunedì al venerdì, con esclusione delle domeniche e delle festività sia civili che religiose.

Il calendario è disposto entro la fine dell'anno scolastico precedente.

L'articolazione oraria sarà ripartita secondo i seguenti moduli di frequenza:

- | | |
|------------------------|---|
| – TEMPO PIENO | intero orario di servizio |
| – TEMPO PIENO CORTO | dall'apertura alle ore 16.00 – 16.30 |
| – PART TIME MATTINO | dall'apertura alle ore 13.15 |
| – PART TIME POMERIGGIO | dalle ore 12.45 alla chiusura del servizio |
| – PART TIME ALTERNATO | settimane alterne part time mattino e pomeriggio |
| – TEMPO MISTO | 2 giorni a tempo pieno e 3 giorni part time mattino |

È ammessa l'attivazione di servizi aggiuntivi. Tali attività non devono in alcun modo avere ripercussioni sul normale funzionamento del nido, a tutela del benessere dei bambini frequentanti.

ART 6. - ISCRIZIONE AL SERVIZIO

La domanda di iscrizione, dopo la nascita del bambino, va inserita on-line tramite portale gestito dagli uffici comunali e va presentata entro il 15 maggio di ogni anno.

Le domande di iscrizione andranno a formare due separate graduatorie:

la prima per gli inserimenti nei mesi di settembre, ottobre e novembre;

la seconda per gli inserimenti nei mesi di gennaio, febbraio e marzo.

La seconda graduatoria, verrà utilizzata dopo l'esaurimento delle domande inserite nella prima e, successivamente, le domande di iscrizione ricevute fuori termine, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Qualora la famiglia intenda avvalersi delle agevolazioni previste sulla quota di contribuzione, dovrà comunicare, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione, l'attestazione ISEE minorenni in corso di validità.

Ogni genitore al momento dell'iscrizione al Nido deve comunicare il periodo di preferenza di ambientamento del bambino.

Sono accolte solo le domande complete di tutte le informazioni e dei dati necessari e corretti, in assenza della documentazione per l'accesso alle agevolazioni tariffarie verrà applicata la quota massima.

Alla conferma della data di ambientamento, la famiglia deve provvedere entro 5 giorni al versamento della tassa di iscrizione di €. 50,00, a conferma della prenotazione del posto.

Nel corso dell'anno nido, per esigenze famigliari documentate, è possibile richiedere il cambio del modulo di frequenza, in maniera temporanea o in maniera definitiva, compilando l'apposito modulo. Tale richiesta deve essere effettuata entro il ventesimo giorno del mese precedente. Il Comune, in accordo con la coordinatrice del nido, comunica per iscritto l'accettazione o il diniego entro una settimana dalla data della richiesta.

Ogni famiglia può richiedere il cambio del modulo di frequenza al massimo due volte nel corso dell'anno nido di riferimento.

L'iscrizione per gli anni successivi al primo non è automatica, pertanto le famiglie dei bambini che già frequentano il servizio, se interessate, devono procedere al rinnovo dell'iscrizione entro il 30 marzo di ogni anno mediante compilazione di apposita domanda di rinnovo on-line su portale gestito dagli uffici comunali, anche questa corredata dall'attestazione ISEE nel caso intenda avvalersi delle agevolazioni tariffarie.

Le domande di rinnovo avranno la precedenza di inserimento per l'anno nido successivo.

ART 7. - FORMAZIONE GRADUATORIA

I posti a disposizione sono assegnati, seguendo la graduatoria delle domande formata nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

1. nucleo familiare residente nel Comune di Erba,
2. nucleo familiare residente nei Comuni che abbiano sottoscritto apposita convenzione con il Comune di Erba,
3. nucleo familiare residente in qualsiasi Comune diverso da Erba solo nella eventualità di disponibilità di posti rispetto alla ricettività prevista.

I bambini portatori di handicap, con apposita certificazione sanitaria (ex L. 104/92), hanno priorità nell'ambientamento al nido.

Per la formazione della graduatoria per gli ambientamenti, nel rispetto dei criteri di priorità sopra indicati, a ciascuna domanda verrà attribuito un valore derivante dalla somma dei seguenti punteggi:

- | | | |
|--|----|---|
| a. famiglia con entrambi i genitori o l'unico genitore che lavorano a tempo pieno..... | P. | 5 |
| b. famiglia con un genitore che lavora a tempo pieno e uno part time | P. | 3 |
| c. famiglia monoparentale | P. | 2 |
| d. famiglia con uno o entrambi i genitori studenti (scuola pubblica | | |

o parificata fino alla scuola secondaria di secondo grado)	P.	3
e. famiglia con uno o più fratelli/sorelle già frequentanti il nido	P.	2
f. famiglia già presente nella graduatoria dell'anno precedente	P.	1
g. famiglia segnalata con relazione sociale dai servizi sociali territoriale	P.	8

A parità di punteggio la precedenza sarà determinata dalla data e ora di presentazione della domanda.

ART 8. - PROGRAMMAZIONE DEGLI AMBIENTAMENTI

La programmazione degli ambientamenti sarà formulata nel rispetto delle graduatorie stilate tenendo in considerazione dei criteri indicati all'articolo precedente.

Per quei posti che si libereranno in seguito a dimissioni anticipate, potranno essere effettuati ambientamenti non pianificati nella programmazione iniziale, attingendo dalla graduatoria, se ancora attiva, o, a graduatoria esaurita, effettuando ambientamenti di bambini le cui domande di iscrizione siano pervenute successivamente al termine stabilito, secondo l'ordine di registrazione cronologica.

Qualora il posto resosi libero appartenga alla sala lattanti, si scorrerà la graduatoria sino al primo bambino di pari età.

ART 9. - AMBIENTAMENTO CONDIVISO

L'ambientamento condiviso è un momento molto delicato e carico di valenze emotive e psicologiche che coinvolge in uguale misura il bambino, il genitore e l'educatore.

L'educatore gestisce questo momento così delicato ogni volta in modo differenziato, poiché diversi ed unici sono il bambino e la sua famiglia, e pertanto diversa sarà anche la relazione da costruire.

L'attenzione dell'educatore sarà centrata sul vissuto emotivo del genitore e del bambino, accoglierà eventuali timori e dubbi, per sostenerli in una realtà che essendo ancora sconosciuta può spaventare.

La durata dell'ambientamento è di tre giorni, dalle 9.15 alle 12.15 per tutti i moduli di frequenza.

Questi tempi permettono all'adulto di riferimento, mamma o papà, di vivere le routines del nido con il suo bambino, con il gruppo di pari e le educatrici di sala.

La data dell'ambientamento ed il calendario di svolgimento previsto per ciascun bambino, sono preventivamente comunicati alla famiglia dal Coordinatore attraverso la lettera di conferma.

Solo in caso di indisposizione del bambino nei giorni immediatamente precedenti alla data prevista dell'ambientamento, documentata mediante autocertificazione del genitore, è accordato lo slittamento dell'ambientamento ad altra data.

È ammessa una sola possibilità di posticipare l'ambientamento, salvo ulteriori, gravi e certificati motivi da valutare caso per caso. In caso di motivato posticipo dell'ambientamento, si procederà comunque allo scorrimento della graduatoria per l'ambientamento del bambino successivo. In caso di doppia rinuncia all'ambientamento, si procederà d'ufficio all'esclusione dalla graduatoria.

Su segnalazione del servizio sociale può essere riservata priorità all'ingresso rispetto alla lista d'attesa.

Al momento dell'ambientamento i genitori dovranno compilare la modulistica predisposta dal servizio che prevede:

- ◆ Modulo generale per l'ambientamento,
- ◆ Aggiornamento dell'adempimento agli obblighi vaccinali di legge (ai sensi dell'art. 47 del DPR 444 del 28/12/00),
- ◆ Delega alla somministrazione del farmaco antipiretico firmata dal genitore che specifichi che il bambino ha già assunto tale farmaco. La somministrazione sarà comunque effettuata sentiti i genitori e dopo aver adottate le misure generali per il contenimento del rialzo termico e qualora la temperatura rettale superi i 38,5 ° e non vi sia la possibilità di riportare tempestivamente il bambino a domicilio,
- ◆ Delega del genitore accompagnata dalla prescrizione del pediatra per la somministrazione di farmaci salvavita (da presentare ogni anno),
- ◆ Prescrizione del pediatra per diete particolari con tutte le indicazioni del caso (tipi di alimenti – periodo ecc.),
- ◆ Autorizzazione alle uscite,
- ◆ Delega per l'affidamento a terzi,
- ◆ Autorizzazione alle comunicazioni telefoniche,
- ◆ Consenso informato al trattamento dei dati (Regolamento UE 2016/679 e normativa vigente in materia).

ART 10. - RINUNCIA - DIMISSIONE - DECADENZA

Per RINUNCIA al posto s'intende la definitiva volontà di non usufruire del servizio nido o della posizione in graduatoria.

L'esercente la potestà sul bambino può, in qualsiasi momento, rinunciare al posto, ad esclusione dei mesi di giugno e luglio e in presenza di rinnovo dell'iscrizione per il successivo anno nido.

La rinuncia deve essere presentata al coordinatore responsabile del nido per iscritto entro il 10° giorno del mese precedente quello di ultima frequenza.

La rinuncia con effetto immediato o il preavviso oltre il termine sopra indicato, comporta il pagamento di una retta di frequenza aggiuntiva, oltre a quella del mese di rinuncia.

Per DIMISSIONE s'intende la naturale scadenza dei termini di frequenza per il passaggio alla scuola d'infanzia.

Qualora ciò non fosse possibile al compimento del terzo anno, i bambini possono rimanere al Nido comunque fino al momento dell'ingresso alla scuola dell'infanzia.

L'esercente la potestà sul bambino che intende dimettere il proprio bambino deve presentare una dichiarazione scritta al Coordinatore del Nido.

Tale dichiarazione deve essere presentata entro il 10° giorno del mese precedente quello di ultima frequenza.

La DECADENZA è formalizzata d'ufficio, previo preavviso scritto del Dirigente dell'Area competente, nei seguenti casi:

- a) assenza ingiustificata per più di 20 giorni consecutivi;
- b) inadempienza ingiustificata al pagamento della retta di frequenza per oltre 2 mesi;
- c) mancata copertura del posto assegnato nei tempi concordati.

ART 11. - ALLONTANAMENTO E RIAMMISSIONE DEL BAMBINO

L'allontanamento dei piccoli dalla struttura per motivi di salute è talvolta doveroso e viene richiesto al fine di tutelare la comunità e per la particolare attenzione rivolta al benessere dei bambini stessi.

Per questo motivo, i genitori possono essere invitati dal personale educativo, a ritornare a prendere i propri bambini nel più breve tempo possibile.

Nel caso di impedimento per motivi di lavoro, è richiesta ai genitori stessi una delega scritta specifica per l'allontanamento da rilasciare al momento dell'ambientamento.

ALLONTANAMENTO

Il bambino viene allontanato dal Nido quando presenta:

- febbre superiore ai 38,5 gradi se rettale (per febbre inferiore si valuteranno le condizioni generali del bambino e eventuali manifestazioni di malessere espresse dallo stesso),
- diarrea intensa, con più scariche di feci liquide,
- vomito, per più di due volte nella giornata, o una volta sola se accompagnata a diarrea e/o cefalea grave, o se contiene sangue,
- Congiuntivite purulenta significativa,
- Esantema (macchie diffuse) Se esordio improvviso e non altrimenti motivato da patologie preesistenti (es. allergie).

RIAMMISSIONE

Nei casi sopra citati, decadute le condizioni che hanno provocato l'allontanamento, il bambino può essere riammesso senza necessità di presentazione di apposito certificato medico.

È necessario, per la riammissione al Nido, che il genitore autocertifichi di essersi attenuto a quanto indicato dal medico curante. Il pediatra fornirà chiarimenti sulla prognosi, indicando per quanto tempo è opportuno che si protragga il periodo di allontanamento dalla comunità.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE SOCIALE

ART 12. - ORGANI DI PARTECIPAZIONE

La gestione sociale dell'asilo nido, nello spirito della Legge Regionale, è affidata ai seguenti organismi:

- Comitato di Partecipazione
- Assemblea delle famiglie.

ART 13. - COMITATO DI PARTECIPAZIONE

Il Comitato di Partecipazione ha lo scopo di orientare e monitorare le politiche del servizio nido e formulare proposte e soluzioni a problemi connessi alla vita del nido.

Il comitato di Partecipazione, nominato dal Sindaco pro-tempore, è così composto:

- Il Sindaco pro tempore o suo delegato in qualità di Presidente,
- Rappresentanti dei genitori eletti dall'assemblea delle famiglie (1 per sala),
- Il coordinatore del servizio,
- 1 referente dell'Ente Gestore,
- 1 referente del competente Ufficio Comunale.

Il Comitato di Partecipazione:

- promuove incontri con le famiglie, gli operatori sociali e sanitari;
- vigila sull'applicazione degli indirizzi pedagogici ed organizzativi, nonché sulle norme di Legge e di regolamento;
- elabora proposte da sottoporre all'Amministrazione Comunale e all'Ente Gestore.

I componenti eletti in rappresentanza dei genitori decadono dall'incarico al momento della dimissione, decadenza o rinuncia del proprio figlio dal nido.

Nel caso di dimissioni o decadenza del Presidente, la carica stessa viene provvisoriamente assunta dal Dirigente dell'Area Servizi al Cittadino.

Il Comitato di Partecipazione è convocato dal Presidente con avviso scritto almeno 5 giorni lavorativi prima della data fissata.

In caso di convocazione d'urgenza è sufficiente la trasmissione della convocazione con l'elenco degli argomenti da discutere avvenga 24 ore prima anche via mail o telefonicamente.

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato di Partecipazione, a titolo consultivo e senza diritto di voto altri soggetti significativi in relazione agli argomenti dell'ordine del giorno.

Delle riunioni del Comitato viene redatto apposito verbale, da parte di un componente designato dal Presidente.

ART 14. - ASSEMBLEA DELLE FAMIGLIE

L'Assemblea delle Famiglie è composta dai genitori dei bambini frequentanti il nido e viene convocata dal Presidente del Comitato di Partecipazione.

Qualora 1/3 dei genitori dei bambini frequentanti il nido ne faccia espressa motivata richiesta resa per iscritto, l'Assemblea viene convocata dal Presidente del Comitato di Partecipazione entro 10 giorni dalla data di presentazione.

L'avviso di convocazione deve essere affisso almeno sette giorni precedenti la riunione presso la bacheca del Nido, indicando l'ora ed il luogo, nonché l'elenco degli argomenti da trattare.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto apposito verbale: una copia deve essere affissa in bacheca al nido.

Entro il mese di ottobre si provvede a convocare l'Assemblea delle Famiglie per la designazione dei suoi rappresentanti nel Comitato di Partecipazione.

Hanno diritto di voto entrambi i genitori e non è ammessa la delega al voto.

L'Assemblea delle famiglie ha i seguenti compiti:

- eleggere i suoi rappresentanti nel Comitato di Partecipazione;
- sottoporre al Comitato di Partecipazione osservazioni in merito al funzionamento del servizio ed esprimere il proprio parere sugli indirizzi pedagogici, assistenziali, organizzativi ed igienico - sanitari;
- chiedere la convocazione straordinaria del Comitato di Partecipazione.

Alla riunione dell'assemblea dei genitori, può partecipare, il personale educativo del nido.

TITOLO III - SISTEMA TARIFFARIO

ART 15. - CRITERI GENERALI

Gli utenti residenti nel Comune di Erba frequentanti il servizio sono tenuti a concorrere al costo del servizio erogato dal Comune in rapporto alle proprie condizioni economiche, reddituali e patrimoniali.

Al fine di prevedere una compartecipazione adeguata sulla base dei differenti livelli di reddito, viene applicata ed allegata al presente regolamento una tabella indicante le percentuali di contribuzione alla tariffa massima prevista per il servizio sulla base della attestazione ISEE minorenni, tenuto conto di quanto previsto nel successivo articolo.

Al fine di agevolare la frequenza di bambini e bambine non residenti, il Comune può stipulare apposite convenzioni con le Amministrazioni Comunali interessate che presentino apposita richiesta da valutare da parte della Giunta Comunale, secondo lo schema tipo allegato al presente regolamento. In tale caso la Giunta Comunale stabilisce un importo forfetario annuo per ogni bambino frequentante a titolo di rimborso spese.

ART 16. - TABELLA DELLE FASCE TARIFFARIE I.S.E.E.

Il servizio di asilo nido è erogato prevedendo una percentuale di contribuzione da parte di ciascun utente residente, secondo quanto stabilito dall'allegata Tabella I.S.E.E. Qualora la famiglia intenda avvalersi delle agevolazioni previste dalla tabella, dovrà produrre, contestualmente alla presentazione della domanda di iscrizione, l'attestazione ISEE minorenni in corso di validità.

Le tariffe del servizio nido, distinte per moduli di frequenza, vengono stabilite annualmente dall'organo competente del Comune.

In assenza di presentazione dell'attestazione I.S.E.E. minorenni e come pure nel caso di utente non residente viene applicata la tariffa prevista per la fascia massima secondo il modulo di frequenza prescelto.

In particolari situazioni di necessità o disagio, in deroga a quanto stabilito nella Tabella allegata, il Dirigente dell'Area competente, dietro motivata relazione redatta dall'Assistente Sociale, può disporre l'esenzione totale o parziale della quota a carico dell'utente.

ART 15. - RIDUZIONI

Sulla quota di contribuzione come sopra determinata, si applicano le seguenti riduzioni:

1. IN CASO DI FREQUENZA DI PIÙ BAMBINI APPARTENENTI AL MEDESIMO NUCLEO FAMILIARE:
riduzione del 50% calcolata sulla quota di contribuzione dal secondo bambino frequentante in poi.
2. IN CASO DI FREQUENZA DI BAMBINI APPARTENENTI A NUCLEI FAMILIARI CON 3 O PIÙ FIGLI MINORI O IN CASO DI FREQUENZA DI BAMBINI CHE RISULTINO IN AFFIDAMENTO:
riduzione del 10% calcolata sulla quota di contribuzione.

Le riduzioni non sono cumulabili.

ART 16. - CONTROLLI

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni, sono effettuati secondo quanto stabilito dal D.P.C.M. 159/2013.

TITOLO IV - NORME CONCLUSIVE

ART 17. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali saranno trattati dall'area amministrativa e dal soggetto affidatario del servizio nel rispetto della vigente normativa di settore. L'operatore interessato può esercitare i propri diritti ai sensi di quanto previsto dalla citata normativa.

ART 18. - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme di Legge vigenti in materia.

ART 19. - PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, viene tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Il presente regolamento sostituisce integralmente ogni precedente regolamento in materia ed entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di sua approvazione.

INDICE

TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	2
ART 1. - CARATTERE E FINALITA' DEL SERVIZIO	2
ART 2. - OBIETTIVI DEL SERVIZIO	2
ART 3. - STRUTTURA ED ORGANIZZAZIONE	2
ART 4. - RICETTIVITA' E CAPIENZA	3
ART 5. - ORGANIZZAZIONE	3
ART 6. - ISCRIZIONE AL SERVIZIO	3
ART 7. - FORMAZIONE GRADUATORIA	4
ART 8. - PROGRAMMAZIONE DEGLI AMBIENTAMENTI	5
ART 9. - AMBIENTAMENTO CONDIVISO	5
ART 10. - RINUNCIA - DIMISSIONE - DECADENZA	6
ART 11. - ALLONTANAMENTO E RIAMMISSIONE DEL BAMBINO	7
TITOLO II - ORGANIZZAZIONE SOCIALE	8
ART 12. - ORGANI DI PARTECIPAZIONE	8
ART 13. - COMITATO DI PARTECIPAZIONE	8
ART 14. - ASSEMBLEA DELLE FAMIGLIE	8
TITOLO III - SISTEMA TARIFFARIO	10
ART 15. - RIDUZIONI	10
ART 16. - CONTROLLI	10
TITOLO IV - NORME CONCLUSIVE	11
ART 17. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
ART 18. - DISPOSIZIONI FINALI	11
ART 19. - PUBBLICITÀ ED ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO	11
ALLEGATO 1 - TABELLA FASCE I.S.E.E.	13

ALLEGATO 1 - TABELLA FASCE I.S.E.E.

fascia	fino a	% di contribuzione
1.	€ 7.500,00	31%
2.	€ 9.500,00	39%
3.	€ 11.500,00	46%
4.	€ 13.500,00	52%
5.	€ 15.500,00	58%
6.	€ 21.500,00	64%
7.	€ 23.500,00	71%
8.	€ 25.500,00	77%
9.	€ 27.500,00	85%
10.	€ 29.500,00	90%
11.	€ 31.500,00	95%
12.	Oltre €. 31.500,01	100%

**ALLEGATO 2 – SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ERBA E IL COMUNE DI
..... PER L'INSERIMENTO DI UTENTI NON RESIDENTI AL NIDO "MAGOLIBERO" DI
ERBA, VIA BASSI, 14. A.N.**

L'anno duemila..... il giorno del mese di, in Erba, nella
Residenza Comunale sita in Piazza Prepositurale, n. 1, con la presente convenzione da
valere per ogni conseguente effetto di legge

TRA

- Il Comune di Erba, rappresentato da, nato a (.....) il
....., nella sua qualità di Dirigente dell'Area Amministrativa del Comune di Erba;
- Il Comune di, rappresentato da
.....
.....;

PREMESSO CHE

- sul territorio di Erba è attiva una struttura socio assistenziale con funzione di asilo nido,
sita in Via Ugo Bassi al n. 14, denominata "Magolibero", con caratteristiche gestionali e
strutturali previste dal Piano Socio Assistenziale della Regione Lombardia e provvista di
autorizzazione al funzionamento ai sensi della L.R. 12.3.2008, n. 3 "Governo della rete
degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario", in grado di
accogliere fino a n. 60 bambini;
- così come stabilito dalla D.G.R. n. 20588 dell'11.02.2005, al fine di permettere la
migliore saturazione del nido, la capacità ricettiva può essere incrementata sino ad un
massimo del 20%;
- nel Piano Regionale Socio Assistenziale, si assegna agli Enti Locali il compito nell'ambito
del servizio Asilo Nido di ricercare le modalità più opportune per un uso ottimale delle
strutture anche attraverso la stipula di convenzioni tra gli Enti interessati;

CONSIDERATO CHE

- il Comune di Erba, al fine di incentivare la collaborazione istituzionale, mette a
disposizione la struttura di cui trattasi alle condizioni di seguito riportate;
- nel Comune di non esiste una struttura di asilo
nido e pertanto non è possibile offrire alle famiglie tale servizio;
- il Comune di al fine di rispondere alle
esigenze delle famiglie intende stipulare una convenzione con il Comune di Erba al fine
di agevolare l'inserimento dei propri residenti presso l'Asilo Nido "Magolibero";

tutto ciò premesso, tra le parti ut supra costituite, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto.

ARTICOLO 2

1. Il Comune di Erba e il Comune di, per l'anno nido/....., concordano l'inserimento presso l'Asilo Nido Magolibero sito in Via U. Bassi, n. 14 a Erba, di bambini di età compresa fra i tre mesi e fino all'inserimento alla scuola materna residenti nel Comune di, nel limite dei posti disponibili, secondo l'ordine di presentazione cronologica della domanda di iscrizione.
2. Nella formazione della graduatoria degli inserimenti si seguiranno i seguenti criteri:
 - bambini residenti nel Comune di Erba,
 - bambini residenti nei Comuni convenzionati,
 - bambini residenti in Comuni non convenzionati.

ARTICOLO 3

1. Il trasporto dei bambini dalla propria residenza all'Asilo Nido e ritorno è a totale carico e cura delle famiglie degli iscritti.

ARTICOLO 4

1. Il Comune di si impegna ad erogare al Comune di Erba, a titolo di rimborso spese, un importo forfetario annuo stabilito dalla Giunta Comunale.
2. Il Comune di Erba renderà all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di, entro il 28/02/....., il numero totale di bambini frequentanti.
3. Il versamento del rimborso spese sarà effettuato dal Comune di entro il 31/03/.....

ARTICOLO 5

1. Il presente accordo ha validità per l'intero anno nido/.....

Letto, confermato e sottoscritto.

Comune

di

Erba

Comune di